

## CENTRALE DI COMMITTENZA/STAZIONE UNICA APPALTANTE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALLE VARAITA

### SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA / STAZIONE UNICA APPALTANTE PER LE PROCEDURE DI GARA DI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI, SERVIZI E FORNITURE

Con il presente atto:

- **il comune di \_\_\_\_\_** con sede legale in \_\_\_\_\_ (CN), Via \_\_\_\_\_, rappresentato dal \_\_\_\_\_ sig. \_\_\_\_\_, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ ;

**RAVVISATA** la opportunità di promuovere l'esercizio associato della Centrale di Committenza/Stazione Unica Appaltante al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza delle attività di acquisizione dei beni e servizi e di realizzazione dei lavori pubblici;

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 che stabilisce finalità e modalità di organizzazione delle C.C./S.U.A;
- Visto il comma 3 bis dell'art. 33 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) come modificato dall'art. 23, comma 4, del Decreto Legge n. 201/2011 convertito in legge 214/2011 relativo agli appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza;
- Visto l'art. 23, comma 4, del Decreto Legge n. 201/2011 convertito in legge 214/2011, che stabilisce testualmente " I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad u'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni di comuni, di cui all'art. 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici;
- Visto che ai sensi dell'art. 30, comma 1, 2, 3, 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni";
- Visto il comma 11-ter dell'articolo 29 della legge 24 febbraio 2012 n.14 (in G.U. n.48) che proroga al 31/03/2013 il termine previsto dall'art. 23, comma 5, del decreto legge n. 201/2011, per l'obbligo per i comuni al di sotto dei 5000 abitanti di affidare appalti con una unica centrale di committenza;

## si conviene e si stipula quanto segue

### Art. 1 – Oggetto della convenzione

1. E' istituita una Centrale di Committenza/Stazione Unica Appaltante per le procedure di gara di appalti di lavori, servizi e forniture per i soggetti sottoscrittori della presente convenzione;
2. La Centrale di Committenza/Stazione Unica Appaltante, ai sensi dell'art. 33, Decreto Legislativo n. 163/2006, è costituita presso il Comune di Costigliole Saluzzo ed è denominata: “*Centrale di Committenza/Stazione Unica Appaltante dell’Unione Montana dei Comuni della Valle Varaita*”;

### Art. 2 – Obiettivi

1. L’obiettivo è quello di una maggiore celerità delle procedure di gara, dell’ottimizzazione dei costi, delle risorse e della massima trasparenza e l’unificazione delle procedure.

### Art. 3 – Enti partecipanti

1. Gli enti che aderiscono alla presente convenzione sono i seguenti:
  1. Comune di
  2. ecc.;

### Art. 4 – Funzioni, attività e servizi svolti dalla Centrale di Committenza/Stazione Unica Appaltante

1. Le funzioni e i servizi oggetto della presente convenzione consistono in quanto previsto dell’art. 3 del D.P.C.M. del 30/06/2011, e specificatamente svolge le seguenti attività:
  - a) collabora con l'ente aderente alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della forniture alle effettive esigenze degli enti interessati;
  - b) concorda con l'ente aderente la procedura di gara per la scelta del contraente;
  - c) collabora nella redazione dei capitolati di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
  - d) collabora nella redazione del capitolato speciale;
  - e) definisce, in collaborazione con l'ente aderente, il criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi;
  - f) definisce in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;
  - g) redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
  - h) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa,
  - i) nomina la commissione giudicatrice (in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa);
    - 1) provvede all'aggiudicazione provvisoria e definitiva, in cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;

m) collabora con l'ente aderente ai fini della stipulazione del contratto;  
n) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 2 e di rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

2. L'ambito di operatività della Centrale di Committenza/Stazione Unica Appaltante è relativa a lavori pubblici ed acquisizione di beni e servizi comprese le acquisizioni in economia mediante procedura di cottimo fiduciario che prevede l'indizione di una gara informale (Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per il Piemonte, Delibera n. 271/2012/SRCPIE/PAR). Sono esclusi dall'ambito di operatività della della Centrale di Committenza/Stazione Unica Appaltante le acquisizioni in economia mediante amministrazione diretta e gli affidamenti diretti previsti dall'art. 125 comma 8 e 11 del D.Lgs, 12 aprile 2006 n. 163 (Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per il Piemonte, Delibera n. 271/2012/SRCPIE/PAR);

3. La Centrale di Committenza/Stazione Unica Appaltante assume, per conto dell'ente associato, la qualità di "centrale di committenza";

4. La Centrale di Committenza/Stazione Unica Appaltante si impegna, entro gg. 15 dalla ricezione degli atti di cui al successivo art 5, comma 1, lett. a), c) e d) ad attivare la procedura di gara.

Completata la procedura di aggiudicazione, la Centrale di Committenza/Stazione Unica Appaltante rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara all'ente committente associato, unitamente al verbale di aggiudicazione definitiva, ai fini degli atti consequenziali.

E' possibile, previa diretta intesa fra la Centrale di Committenza/Stazione Unica Appaltante e gli enti associati, ampliare l'ambito di attività.

#### **Art. 5 - Attività che restano nella competenza degli enti partecipanti**

1. Restano di competenza del singolo enti associato:

- a) la nomina del RUP (responsabile unico del procedimento), ex art 10 D.Lgs n. 163/20069;
- b) le attività di individuazione delle opere da realizzare;
- c) la redazione, la validazione e l'approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto;
- d) l'adozione della determina a contrattare;
- e) la stipula del contratto d'appalto;
- f) l'affidamento della direzione dei lavori;
- g) tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
- h) il collaudo statico e tecnico-amministrativa delle opere;
- i) tutti gli adempimenti connessi al monitoraggio procedurale e finanziario ed alla rendicontazione finanziaria dell'operazione;
- j) comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni

previste dall'art. 7 del D.Lgs. n. 163/2006;

2. L'ente associato può delegare alla Centrale di Committenza/Stazione Unica Appaltante l'attività di verifica tecnica ed amministrativa dei progetti con oneri a proprio carico;
3. L'ente associato potrà avvalersi del supporto della Centrale di Committenza/Stazione Unica Appaltante nell'esame di eventuali proposte di varianti (varianti in corso di esecuzione del contratto; varianti in corso d'opera; varianti progettuali in sede di offerta), con oneri a proprio carico;
4. L'ente associato comunica alla Centrale di Committenza/Stazione Unica Appaltante, tutti i dati relativi all'esecuzione del contratto, quali la redazione e l'approvazione di perizie di variante, la sussistenza di ritardi sui tempi di esecuzione delle opere, la formulazione di riserve e richieste di maggiori compensi da parte delle Imprese aggiudicatrici degli appalti;
5. L'ente associato fornisce tutti i chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti necessari allo svolgimento dei compiti della Centrale di Committenza/Stazione Unica Appaltante, così come definiti all'art.4;
6. In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente associato assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni che la Centrale di Committenza/Stazione Unica Appaltante riterrà necessario inserire nella Commissione giudicatrice, oneri da riportare nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente.

#### **Art. 6 - Acquisizione dati**

1. Il sistema di acquisizione delle informazioni sulle procedure di gara e di esecuzione dei lavori, previsto dal presente atto convenzionale, sarà modificato ove in contrasto con il programma di scambio di dati che sarà definito dal Ministero dell'Interno e dall'Autorità per la Vigilanza dei Lavori Pubblici.

#### **Art. 7 - Regole di organizzazione e funzionamento**

1. La Centrale di Committenza/Stazione Unica Appaltante è operativa presso il Comune di Costigliole Saluzzo, sede municipale, Via Vittorio Veneto 59.
2. La Centrale di Committenza/Stazione Unica Appaltante funziona secondo le strutture proprie del suo assetto organizzativo e in conformità con il proprio ordinamento.
3. Gli enti contraenti, per garantire il miglior collegamento della Centrale di Committenza/Stazione Unica Appaltante con le proprie strutture, provvederanno all'adozione delle modifiche regolamentari eventualmente necessarie.

#### **Art. 8 - Operatività della Centrale di Committenza/Stazione Unica Appaltante e decorrenza della convenzione**

1. Le attività della Centrale di Committenza/Stazione Unica Appaltante saranno operative dal 1° aprile 2013.
2. La convenzione ha decorrenza a far data dalla sottoscrizione e durata annuale, con possibilità di rinnovo espresso a seguito di apposite e concordi deliberazioni Consiliari degli Enti aderenti. Ciascun Ente potrà decidere di recedere unilateralmente dal vincolo

convenzionale, dandone preavviso motivato e scritto con atto deliberativo Consiliare da trasmettere con preavviso di almeno sei mesi dalla data di recesso. Nel caso in cui il soggetto recedente sia il Comune Capo fila, il preavviso di recesso deve essere comunicato con almeno sei mesi di anticipo e deve essere comunque assicurato il regolare svolgimento dei procedimenti già attivati e richiesti. Lo scioglimento della convenzione, se contestuale e non determinato dalla somma dei recessi unilaterali dei singoli Enti convenzionati, deve essere oggetto di deliberazioni Consiliari adottate da tutte le Amministrazioni stipulanti.

#### **Art. 9 Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari e garanzie**

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste sono a carico dei rispettivi Enti.

2. Le somme assegnate alla Centrale di Committenza/Stazione Unica Appaltante da parte degli Enti saranno individuate preventivamente nei quadri economici di progetto, alla voce "Spese Generali".

L'ammontare delle somme da assegnare sarà calcolato in funzione dell'importo a base di gara secondo le seguenti percentuali:

- 0,50 % sull'ammontare dei lavori, forniture e servizi con un minimo di 300,00 €.

3. Le spese di pubblicazione rimangono a carico dell'Ente che indice la gara e devono essere indicate del quadro economico del progetto.

4. La Centrale di Committenza/Stazione Unica Appaltante redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di cui dà notizia agli Enti associati.

#### **Art. 10 Dotazione del personale**

1. Gli Enti associati assicurano la dotazione delle risorse umane alla Centrale di Committenza/Stazione Unica Appaltante e gli ulteriori aspetti economici connessi al funzionamento della struttura.

La Centrale di Committenza/Stazione Unica Appaltante che svolge il servizio presso il comune di Comune di Costigliole Saluzzo ha come responsabile il responsabile dell'Area interessata del Comune medesimo;

Il personale per lo svolgimento del servizio associato, è quello del Comune di Costigliole Saluzzo e dal Tecnico/Responsabile Unico del Procedimento messo a disposizione dal Comune convenzionato per il quale si indice la gara.

Il personale dei Comuni associati messo a disposizione dell'ufficio comune per lo svolgimento del Servizio Associato conserva il proprio rapporto di servizio con il Comune di rispettiva appartenenza, nel cui organico conserva la propria posizione giuridica ad ogni effetto di legge. Pertanto ogni atto inerente od incidente sullo status giuridico e normativo del dipendente nonché la definizione del relativo trattamento economico resta di competenza del Comune di appartenenza.

#### **Art. 11 Beni e strutture**

1. La sede della Centrale di Committenza/Stazione Unica Appaltante è individuata nei locali del Comune di Costigliole Saluzzo che provvede a mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate.

**Art. 12 Strumenti di comunicazione fra i contraenti**

1. Periodicamente è prevista una riunione degli Enti associati per un'analisi delle attività svolte dalla Centrale di Committenza/Stazione Unica Appaltante.
2. L'Ente aderente è obbligato di trasmettere alla Centrale di Committenza/Stazione Unica Appaltante l'elenco dei contratti per i quali si prevede l'affidamento, nonché di trasmettere su richiesta della Centrale di Committenza/Stazione Unica Appaltante, ogni informazione relativa all'esecuzione dei medesimi contratti.

**Art. 13 Registrazione**

1. La presente scrittura privata non autenticata sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

**Art. 14 Contenzioso**

1. La Centrale di Committenza/Stazione Unica Appaltante cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico giuridici per la difesa in giudizio (art. 3, comma 1, lettera l, DPCM 30/06/2011). Rimangono a totale carico dell'Ente associato gli oneri derivanti da eventuali contenziosi in materia di affidamento.

**Art. 15 Contenzioso relativo all'attivazione della convenzione**

1. La gestione del contenzioso che dovesse insorgere tra la Centrale di Committenza/Stazione Unica Appaltante e l'Ente appaltante è devoluta al foro competente per legge.

**Art. 16 Clausole di adesione**

1. Tale convenzione è aperta all'adesione di Enti diversi dai sottoscrittori. Essa si perfeziona mediante l'invio di manifestazione di volontà in tal senso al Comune capo fila.

Letta, approvata e sottoscritta.

Addì, \_\_\_\_\_

Comune di \_\_\_\_\_

.....